

#DECRETOTRASPARENZA COSA CAMBIA PER LE PA



Avv. Prof. Ernesto Belisario



Formez PA

ERRORI DA EVITARE...

“Gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente. Deplora l’assenza del modulo H. Conclude che passerà il progetto, per un sollecito esame, all’ufficio competente, che sta creando”.

Ennio Flaiano, *Diario Notturmo*

Меню



SOMMARIO

- IL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013
(introduzione e obblighi)
- LE CRITICITA' DA AFFRONTARE
- COME CAMBIANO I SITI DELLE PA

la rivoluzione della trasparenza viene da lontano

TRASPARENZA
EVOLUZIONE NORMATIVA

TUTTO INIZIA CON LA 241/90

L'evoluzione del modello di trasparenza intesa quale accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ha le sue origini negli anni '90.

La Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, infatti, introduceva una nuova disciplina in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il diritto di accesso, così come disciplinato dalla L. n. 241 era riferibile esclusivamente al procedimento e quindi ad un'attività amministrativa di interesse del singolo.

LA TAPPA INTERMEDIA: IL D.LGS. 150/2009

- ▶ La trasparenza intesa come accessibilità totale, di servizio agli utenti e di trasparenza per la collettività è introdotta nell'ordinamento con il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
- ▶ Progressivamente, un numero importante di "leggi" e "leggine" che avevano introdotto obblighi di pubblicazione sui siti Web della PA.

FATTORI CRITICI DELLA VECCHIA DISCIPLINA

- 🔊 Poco zelo da parte delle PA
- 🔊 Molte resistenze
- 🔊 Mancata previsione di adeguate sanzioni

VERSO UNA NUOVA TRASPARENZA?

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” riconosce la trasparenza quale mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione, imponendo una rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti degli stakeholders, e quale possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto all’intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni.

LA NUOVA TRASPARENZA

DECRETO LEGISLATIVO 33/2013

- ▶ Attuativo della normativa anti-corruzione (Legge n. 190/2012)
- ▶ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013
- ▶ Contiene il *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*

LA TRASPARENZA È...

- Diritto di accedere alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria** sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni (Decreto Legislativo n. 33/2013)
- Diritto di accedere agli atti e ai documenti relativi a singoli procedimenti amministrativi** (Legge n. 241/1990)

DECRETO 33/2013

OBIETTIVI

- * Favorire la prevenzione della corruzione
- * Innescare forme di controllo diffuso dell'operato della PA
- * Rendere più semplice l'accesso ai dati e ai documenti della PA

INTERVISTA | Filippo Patroni Griffi I | Ministro della Pa

«Confidiamo che a controllare siano soprattutto i cittadini»

«Ora i cittadini e le imprese - afferma Filippo Patroni Griffi, ministro della Pubblica Amministrazione - possiedono gli strumenti giuridici per far valere nei confronti degli uffici pubblici gli obblighi di trasparenza. È l'elemento più rilevante di questo testo unico che riunisce norme prima sparse e le razionalizza».

Sono stati introdotti anche nuovi adempimenti.

Certo. Come quello che obbliga i gruppi consiliari di Regioni e Province a pubblicare i rendiconti dei finanziamenti ricevuti. Se non lo fanno, scatta la sanzione del taglio del 50% delle risorse. Sono state anche estese le norme sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali dei titolari di cariche politiche elettive, che già esistevano per i componenti del Governo.

Per il Garante della privacy troppi dati personali.

Alcuni di quei rilievi li abbiamo accolti. C'è, però, un dato di fondo: siamo di fronte a due valori costituzionali: la protezione della privacy e il buon andamento della pubblica amministrazione. La tecnica migliore non è la contrapposizione, ma il bilanciamento. È



Patroni Griffi, ministro della Pa

quanto fatto con il testo unico.

Il decreto è un pezzo della legge anticorruzione. La trasparenza serve a fronteggiare le tangenti?

Sicuramente sì. Basta pensare alla parte che obbliga alla pubblicità dei contratti e dei tempi dei procedimenti.

Le norme sulla trasparenza sono state spesso disattese. Come pensate di renderlo efficace questa volta?

Un deterrente può essere rappresentato dalle sanzioni. Ce ne sono di specifiche: per esempio, gli incarichi di consulenza non diventano efficaci se l'amministrazione non pubblica il curriculum del consulente, nonché l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Occorrerà un pesante monitoraggio per indurre gli uffici a darsi da fare.

È un impegno che divideremo con la Civit. Confidiamo, però, che il monitoraggio lo facciano anche i cittadini attraverso lo strumento dell'accesso civico.

Arriveranno linee guida per dare omogeneità ai nuovi adempimenti?

Molti problemi sono affrontati nelle linee guida sulla trasparenza, che la Civit ha aggiornato. Prima di intervenire aspettiamo, però, di capire meglio le difficoltà, anche attraverso i quesiti delle amministrazioni. L'imperativo ora è partire.

Impegni nuovi e gravosi, soprattutto per le piccole amministrazioni, che si troveranno, tra l'altro, alle prese con il piano anticorruzione e il programma triennale sulla trasparenza.

Daremo indicazioni per far coincidere i due adempimenti in un unico atto e in settimana invieremo alla Civit la bozza del piano nazionale anticorruzione. E dovranno coincidere anche il responsabile della trasparenza e quello della prevenzione e coerenza.

GIORGIO NERI/ANSA

DIGITALIZZAZIONE DELLA PA EVOLUZIONE NORMATIVA



LO SWITCH-OFF È INIZIATO



DECRETO TRASPARENZA

PRINCIPIO GENERALE

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

(art. 1)

AMBITO DI APPLICAZIONE

OGGETTIVO

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

(art. 2)

AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTIVO

1. *Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.*

2. *La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:*

a) *agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;*

b) *limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.*

(art. 11)

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE

un po' di date

- ▶ pubblicato in GU il **5 aprile**
- ▶ entrato in vigore il **20 aprile**
- ▶ prevede che atti e documenti debbano essere pubblicati **tempestivamente**
- ▶ previsto differimento (al **20 ottobre**) solo per i dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 24)

non sono necessari

MODELLI o DECRETI ATTUATIVI

OBBLIGHI PRINCIPALI

I “NUOVI” ADEMPIMENTI

- ▶ Pubblicazione di atti e documenti
- ▶ Predisposizione e aggiornamento Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
- ▶ Previsione della figura del “Responsabile della trasparenza”

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA

PROGRAMMA

Già il d. lgs. n. 150 del 2009 disciplinava, all'articolo 11, ora abrogato, la nozione di trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna amministrazione per garantirne l'effettivo perseguimento prevedendo l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - non obbligatorio per gli enti locali - quale strumento più idoneo per dare piena attuazione all'obbligo di garantire la trasparenza in ogni settore dell'attività amministrativa.

Tra le novità introdotte dal d. lgs. n. 33/2013, rientra l'obbligatorietà anche per le amministrazioni locali – a differenza di quanto statuito dal d. lgs. n. 150/2009 – dell'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Ai sensi dell'articolo 10, infatti, ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

CONTENUTI

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Le misure del Programma sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui il Programma costituisce, di norma, una sezione.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 1, c. 8 della L. n. 190 del 2012, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, prevede che, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. In tal senso, quindi, il Programma triennale definisce gli obblighi di trasparenza a cui sono correlati i principi e le norme di comportamento corretto delle pubbliche amministrazioni; il loro adempimento, pertanto, è volto anche alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

CONTENUTI

Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate, inoltre, le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative previste per garantire sia un adeguato livello di trasparenza che la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Il Programma delineerà, quindi, specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. In relazione a tale ultimo aspetto, occorre che l'Amministrazione proceda ad una attenta verifica delle aree maggiormente esposte al rischio corruzione per poter individuare poi le conseguenti azioni da intraprendere.

Nel Programma, infine, è indicato il nominativo del Responsabile della trasparenza, che provvede al suo aggiornamento e svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 10, ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 e gli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal proposito, sarebbe opportuno che le giornate della trasparenza fossero incentrate sulla illustrazione e discussione insieme alla cittadinanza dei risultati raggiunti rispetto al programma di mandato, nonché degli obiettivi prioritari per l'anno in corso e successivo; occorre, inoltre, che tali giornate siano organizzate in maniera tale da favorire la massima partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

COME

DIRITTO ALLA CONOSCIBILITA'

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

(art. 3)

QUALITA' DELLE INFORMAZIONI

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

OPEN DATA

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

(art. 7)

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER QUANTO TEMPO

LO STORAGE È IMPORTANTE

- 1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.*
- 2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.*
- 3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.*

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

DOVE

RESTYLING PER I SITI WEB

- Creazione della sezione “Amministrazione Trasparente” (collocata in home page e indicizzata dai motori di ricerca)
- Soppressione delle sezioni “Trasparenza, valutazione e merito” - “Operazione trasparenza” - “Amministrazione aperta”

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa o in una pagina specifica.

È necessario che i collegamenti ipertestuali siano invariati nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione AT informazioni, documenti o dati che siano già pubblicati in altre sezioni del sito, è possibile inserire nella sezione trasparente un collegamento ipertestuale ai contenuti medesimi, in modo da evitare duplicazioni al sito dell'amministrazione.

L'utente deve comunque accedere dalla sezione AT senza operazioni aggiuntive.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

COSA

DISPOSIZIONI GENERALI

- Programma per la trasparenza e l'integrità
- Atti generali
- Oneri informativi per cittadini e imprese

ORGANIZZAZIONE

- Organi di indirizzo politico-amministrativo
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali
- Articolazione degli uffici
- Telefoni e posta elettronica

PERSONALE

- Incarichi amministrativi di vertice
- Dirigenti
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa

PERFORMANCE

- Piano della performance
- Relazione sulla performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- Benessere organizzativo

ENTTI CONTROLLATI

- Enti pubblici vigilati
- Società partecipate
- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica

ATTIVITÀ E PROVVEDIMENTI

- Dati aggregati sull'attività amministrativa
- Tipologie di procedimento
- Monitoraggio tempi procedurali
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d'ufficio dei dati

PROVVEDIMENTI

- Provvedimenti di indirizzo politico
- Provvedimenti dirigenti

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI

- Criteri e modalità
- Atti di concessione

BILANCI

- Bilancio preventivo e consuntivo
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

- Patrimonio immobiliare
- Canoni di locazione o affitto

SERVIZI EROGATI

- Carta dei servizi e standard di qualità
- Costi contabilizzati
- Tempi medi di erogazione dei servizi
- Liste di attesa

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- IBAN e pagamenti informatici

... E NON È FINITA

- Collaborazioni e consulenti
- Bandi di concorso
- Controlli sulle spese
- Bandi di gara e contratti
- Opere pubbliche
- Pianificazione del territorio
- Informazione ambientali
- Strutture sanitarie accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti

ALTRI CONTENUTI?

UN BEL LAVORO...



LE REGOLE E I LIMITI DELLA TRASPARENZA

PRIVACY

La trasparenza intesa come accessibilità totale pone una serie di problematiche concernenti la tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati debbono essere pubblicati. Come sottolineato dalla Civit nella delibera n. 105 del 2010 e dal Garante della privacy nella delibera del 2 marzo 2011, le amministrazioni pubbliche dovranno prestare la massima attenzione alle indicazioni ivi contenute aventi ad oggetto la pubblicazione on line dei dati personali al fine di realizzare un equilibrio ed un bilanciamento tra la disciplina della trasparenza e la protezione dei dati personali.

In tal senso, il Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il d. lgs. n. 196 del 2003, sancisce il rispetto del principio di proporzionalità, volto a garantire che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati.

PRIVACY

In particolare, la norma prevede che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possano essere diffusi attraverso siti istituzionali e possano essere trattati con modalità tali da consentirne l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i comuni motori di ricerca web e il loro riutilizzo secondo quanto stabilito dell'articolo 7 del decreto nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza collegate alla pubblicazione. Inoltre, sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e alla relativa valutazione.

PRIVACY

La norma prevede espressamente che non possono essere rese pubbliche, invece, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione che possano rivelare i dati personali relativi all'origine razziale ed etnica, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche, all'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

ACCESSO CIVICO
DI COSA SI TRATTA

ACCESSO CIVICO

- 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.*
- 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.*
- 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.*

(art. 5 D. Lgs. n. 33/2013)

ACCESSO CIVICO

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

(art. 5 D. Lgs. n. 33/2013)

LA VIGILANZA

VIGILANZA

Il Capo VI del decreto, rubricato Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni, definisce i soggetti coinvolti nell'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e definisce l'apparato sanzionatorio connesso al mancato adempimento degli obblighi definiti dal decreto.

soggetti coinvolti

- Responsabile trasparenza
- Organismi indipendenti di valutazione
- ANAC

LE SANZIONI

INDIVIDUI

- Sanzioni disciplinari
- Sanzioni per responsabilità dirigenziale
- Responsabilità per danno erariale

ORGANIZZAZIONI

- Mancato trasferimento di risorse





ASP
PALERMO
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Via G. Cusmano, 24 - 90141



Direzione Aziendale

Direzione Generale
Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria

Dipartimenti

Distretti

Poliambulatori

Presidi Ospedalieri

U.R.P.

Informazioni

Attività interdistrettuali

Contatti

Link

AVVISI: CONCORSI

DIPARTIMENTO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SERVIZIO STATO GIURIDICO
Via Pindemonte n.88 Pad.21 (1°Piano) 90129 Palermo - tel. 091/7033943 - fax 3951

AVVISI CONCORSUALI

Il testo dei Bandi o Avvisi è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

CONCORSO X ASSUNZIONE 9800 RACCOMANDATI FANCULO

[Torna alla sezione Avvisi](#)

Iniziative



Anagrafe Canina Provinciale





Comitato Etico Aziendale



Servizio Civile



Guida a cura del Ministero della Salute



SITO TEMPORANEAMENTE
OFF LINE
PERCHE' SOTTOPOSTO AD ATTIVITA' HACKER



Le prassi da evitare...

Dioniso, l'antico tiranno di Siracusa, appendeva sui muri più alti della città le tavole delle leggi da lui emanate, in modo da rendere difficile ai cittadini conoscerle ed applicarle.



To Do List:

- Weekly college

- weekly self

portrait

- Scan negative for Rayko print

- work out

- clean Yuuki's cage

- take out garbage

- get business cards printed
- take up on blog reading
- sort through sketches
- do final two frames

- scan 2000 series negatives for
Rayko
- set up portrait on flatbed
- check latest coll
for artists
- make an edit for a review
- delete print

ABBIAMO CAPITO CHE...

- ▶ le norme tracciano una *check list*
- ▶ è necessaria un'adeguata organizzazione (più che la tecnologia)
- ▶ il mancato rispetto delle norme espone l'ente e gli agenti pubblici a sanzioni e responsabilità
- ▶ cittadini e imprese possono pretendere la concreta attuazione dei propri diritti digitali

GIVE US
SOME
FEEDBACK

Q & A

PUT YOUR QUESTIONS

THANKS
FOR YOUR ATTENTION

WWW.E-LEX.IT

EBELISARIO@E-LEX.IT